

# TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

---

CONSLEG: 1999D0330 — 05/07/2001

*Pagine: 2*

---



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 9 giugno 1998**

**relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999**

(BCE/1998/4)

(1999/330/CE)

(GU L 125 del 19.5.1999, pag. 32)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2001/566/CE della Banca centrale europea del 5 luglio 2001	L 201	25	26.7.2001

▼B**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 9 giugno 1998****relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999****(BCE/1998/4)****(1999/330/CE)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, e l'articolo 47, paragrafo 2, quinto trattino,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE);

visto il contributo del consiglio generale della BCE;

visto il parere del comitato del personale dell'Istituto monetario europeo;

- (1) considerando che lo statuto attribuisce al consiglio direttivo della BCE il compito di stabilire, su proposta del comitato esecutivo della BCE, le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE;
- (2) considerando che le condizioni di impiego devono contenere le norme che, unitamente ai contratti di lavoro, disciplinano i rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale;
- (3) considerando che le condizioni di impiego devono assicurare alla BCE la collaborazione di personale dotato delle più alte qualità di indipendenza, competenza, efficienza e integrità, assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e devono altresì consentire al personale di svolgere le proprie mansioni in condizioni atte a garantire la massima efficienza dei servizi;
- (4) considerando che le condizioni di impiego intendono promuovere parità di trattamento, certezza giuridica, trasparenza ed efficacia;
- (5) considerando che, conformemente alla politica di trasparenza perseguita dalla BCE, le condizioni di impiego del personale della BCE sono rese disponibili a tutte le parti interessate,

DECIDE:

*Articolo 1*

Con la presente sono adottate le condizioni di impiego del personale della BCE.

*Articolo 2*▼M1Per informazioni di tutte le parti interessate, le condizioni di impiego del personale della BCE sono disponibili nel sito Internet della BCE (<http://www.ecb.int>) e accessibili al pubblico.▼B*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.